

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ANCONA

Viale della Vittoria, 22 – 60123 Ancona Tel.0715062004 Fax 0715062047 E-mail : tribsorv.ancona@giustizia.it

Il Presidente, ad integrazione e parziale rettifica dell' avviso in data 2 novembre 2020, per il resto fermo ed inalterato,

COMUNICA

Che tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati di cui all'art. 24 comma 4 D.L. n. 137/2020 debbono essere inoltrati via pec non agli indirizzi già indicati ma esclusivamente ai seguenti:

- ✓ depositoattipenali.tribsorv.ancona@giustiziacert.it
- ✓ depositoattipenali.uffsorv.ancona@giustiziacert.it

Con l'occasione, a parte vari problemi interpretativi su talune questioni, si precisa che:

- Il deposito via pec è opzionale e si affianca all' ordinario deposito dell' atto cartaceo in cancelleria;
- Il cancelliere o segretario che riceve l'atto inoltrato via pec deve stamparlo, attestandone la data di ricezione nella casella pec, ed inserirlo nel fascicolo cartaceo;
- L'atto via pec deve essere inviato dal difensore attraverso il proprio indirizzo pec censito su Reginde (l'indirizzario delle pec del Ministero). L'atto deve essere in formato PDF, deve essere la trasformazione di un atto predisposto con elaboratore di testo e deve essere sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata. Non è ammessa la scansione di atti sottoscritti con firma autografa.
- I formati di firma ammessa sono il Pades e il Cades. Se l'atto è firmato in modalità Pades, il file è un semplice PDF leggibile con Adobe Reader, applicativo che consente anche di verificare la firma. Se l'atto è firmato in modalità Cades, il file è in formato p7m e, per la sua lettura e per la verifica della firma, è necessario un applicativo di verifica della firma digitale, come FirmaOk! di Poste Italiane, Dike di Infocamere e altri. Gli uffici di segreteria e cancelleria devono quindi essere dotati di tali applicativi (gratuiti) per la lettura.
- Gli allegati all'atto devono essere in formato PDF ed essere scansioni per immagini con risoluzione massima di 200 dpi.
- Ogni deposito non può superare i 30 Mb. 8. Gli atti depositabili sono tutti gli atti del processo penale, ad eccezione di quelli disciplinati dall'art. 24, co. 1 e 2, D.L. 137/2020 e cioè, allo stato, gli atti previsti dall'art. 415 bis, co. 3, c.p.p., che vanno obbligatoriamente ed esclusivamente depositati mediante il portale di deposito degli atti penali.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, ai Direttori degli istituti di pena del distretto e della REMS, ai Magistrati di Sorveglianza del distretto ed alle cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Ancona.

Ancona, 10/11/2020